



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

G.C. n. 118 del 02-11-2023

COPIA

Oggetto:

**CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA DELLO SPORT -
EDIZIONE 2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì due del mese di novembre, alle ore 19:00 in Pradalunga, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE
VALOTI NATALINA ELENA	SINDACO	P
PERSICO WILLIAM	VICESINDACO	P
BERTOLI GIANCARLO	ASSESSORE	P
PEZZOTTA EMILIA	ASSESSORE	P
ROSSI MANUEL	ASSESSORE	A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE *Dott. STEFANO VALLI* che redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VALOTI NATALINA ELENA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs nr. 267/2000;

PREMESSO che

- il principio della sussidiarietà orizzontale, che trova riconoscimento nell'art. 118, comma 4 della Costituzione, prevede che gli enti pubblici territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la sussidiarietà orizzontale si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini, sia come singoli, sia come associati, e i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria, di promozione, coordinamento e controllo.

VISTO l'art. 9 della Cost. che recita: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”.

VISTO l'art. 6 dello Statuto Comunale in materia di *Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero* che recita:

1. Il comune tutela la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale che caratterizza la identità locale e favorisce lo sviluppo della cultura del paese, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale e alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni

VISTO l'art. 7 dello Statuto Comunale in materia di *Tutela della qualità della vita e dello studio, dove si evidenzia che*

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione di servizi demandategli dalla Legge
2. l'Amministrazione assume tra i suoi scopi primari la promozione di manifestazioni culturali, sociali, ricreative particolarmente a favore dei soggetti che si trovano in situazione di disagio;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni stabiliscono criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

VISTO il *Regolamento Comunale di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche, Enti ed Associazioni*, approvato con deliberazione C.C. n. 140 del 30.11.1990 e successive modifiche ed integrazioni;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59/2023 di concessione all'Associazione Polisportiva Pradalunghese A.D del patrocinio all'iniziativa denominata Festa dello Sport che si è tenuta in data 27 Maggio 2023;

VISTA la richiesta di contributo (ns. prot. 8021/2023) presentata dalla Polisportiva Pradalunghese A.D. corredata di rendiconto economico e di pezze giustificative dei costi sostenuti;

PRESO ATTO inoltre che la Polisportiva Pradalunghese A.D. è iscritta all'*Albo comunale delle Associazioni, Fondazioni e Gruppi*, disciplinato da apposito Regolamento, e che ha pertanto prodotto il relativo Statuto e Atto costitutivo e Elenco Cariche Associative;

SPECIFICATO che l'Associazione beneficiaria del summenzionato contributo non ha finalità di lucro ed è idonea a perseguire le finalità istituzionali di questo Ente, sia sotto il profilo dei fini pubblici perseguiti, che per quanto afferisce la rispondenza delle modalità in concreto adottate per il raggiungimento delle finalità sociali (sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Cost. ed ex art. 13, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000)

RITENUTO pertanto di riconoscere a favore della *Polisportiva Pradalunghese A.D.* un contributo economico nella misura di € 1.000,00, sulla base del rendiconto delle spese sostenute per la Festa della Sport, specificate nella suddetta richiesta, da cui si evince che la manifestazione non ha scopo di lucro;

PRECISATO inoltre che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/72, si opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui contributi corrisposti ad imprese, enti ed associazioni, ad esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

PRECISATO inoltre che non si opera la suddetta detrazione se il beneficiario è ente o società non commerciale (ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria) e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa e, in particolare, ai sensi dell'art. 55 del TUIR (DPR 917/1986);

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. nr. 58/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI, circa la Competenza dell'organo deliberante, gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di CONCEDERE alla Polisportiva Pradalunghese A.D. (P.I. 1837100161) per l'organizzazione della Festa dello Sport del 27.5.2023, patrocinata con delibera di Giunta Comunale n. 59/2023, un contributo economico nella misura di € 1.000,00, in virtù di quanto premesso in narrativa;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l'adozione del successivo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000 e di liquidazione previa presentazione della documentazione inerente la spesa sostenuta;

DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione favorevole espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del D.L.gs. nr.267 del 18.08.2000



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

IL PRESIDENTE

F.to VALOTI NATALINA ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. STEFANO VALLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Pradalunga, 07-11-2023

L'Istruttore Amministrativo Delegato
Dott. Fabio Salvi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.